

Regolamento contenente i criteri per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.....del.....

## INDICE

- Art.1 Oggetto del regolamento**
- Art.2 Disposizioni di carattere generale**
- Art.3 Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità**
- Art.4 Concorso di persone e solidarietà**
- Art.5 Soggetti accertatori**
- Art.6 Accertamento della violazione**
- Art.7 Introiti dei proventi**
- Art.8 Sequestro**
- Art.9 Confisca**
- Art.10 Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate**
- Art.11 Contestazione e notificazione**
- Art.12 Pagamento in misura ridotta**
- Art.13 Memorie difensive**
- Art.14 Controdeduzioni dell'organo accertatore**
- Art.15 Audizione personale**
- Art.16 Competenze dell'ufficio sanzioni amministrative**
- Art.17 Comunicazioni con gli organi accertatori e gli altri soggetti coinvolti nella procedura**
- Art.18 Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione**
- Art.19 Ordinanza di archiviazione**
- Art.20 Ordinanza - ingiunzione**
- Art.21 Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative**
- Art.22 Entità delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali**
- Art.23 Criteri per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative**
- Art.24 Impugnazione dell'ordinanza ingiunzione**
- Art.25 Giudizio di opposizione**
- Art.26 Iscrizione a ruolo delle somme dovute**
- Art.27 Sanzioni accessorie**
- Art.28 Trasparenza e pubblicità**
- Art.29 Disposizioni finali**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai comuni dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo 18 luglio 2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti (di seguito "ordinanze comunali").
2. La parte procedurale prevista nel regolamento si applica anche a tutte le altre violazioni amministrative previste da disposizioni normative statali e regionali nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente a irrogare sanzioni e a ricevere il ricorso il Comune o uno dei suoi organi.
3. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richieste di audizioni ed irrogare sanzioni.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

**Art. 2**  
**Disposizioni di carattere generale**

1. All'accertamento delle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito L. 689/81) e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.
2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

**Art. 3**  
**Cause di non punibilità e di esclusione dalla responsabilità**

1. Per le violazioni a norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore odell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltàlegittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

**Art. 4**  
**Concorso di persone e solidarietà**

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da esse arrecato al risultato finale.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
6. L'obbligo al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

**Art. 5**  
**Soggetti accertatori**

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. 689/81. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono altresì svolte dai soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri di organizzazione adottati dall'ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni dei regolamenti e ordinanze.
3. Le funzioni di accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

## **Art. 6**

### **Accertamento della violazione**

1. La violazione di una norma per la quale è prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve di norma contenere:
  - a. indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione;
  - b. le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - c. le generalità del trasgressore ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
  - d. la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
  - e. l'indicazione della norma o dei precetti che si ritengono violati;
  - f. l'indicazione degli eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981 e sue ss.mm.ii.;
  - g. l'indicazione dell'autorità competente dalla quale il trasgressore ha la facoltà di essere sentito o a cui può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e sue ss.mm.ii.;
  - h. la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, a norma dell'art. 16 della legge 689/81, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;
  - i. le eventuali dichiarazioni del trasgressore;
  - j. l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione immediata;
  - k. la sottoscrizione del verbalizzante.
3. In caso di contestazione immediata della violazione, il processo verbale è altresì sottoscritto dal soggetto cui sia stata contestata la violazione stessa; qualora questi si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia, ne viene dato atto in calce allo stesso. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche in concorso fra loro, per ciascuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.
4. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiuti analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 689/81.

## **Art. 7**

### **Introiti dei proventi**

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Civitavecchia e/o da altri Enti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Articolo 8**

### **Sequestro**

1. E' facoltà degli organi addetti all'accertamento di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge.
2. Gli interessati hanno diritto di proporre opposizione al sequestro all'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione. L'autorità competente, esaminata la legittimità del sequestro in base alle argomentazioni addotte dall'opponente, decide sull'opposizione con ordinanza motivata

entro il termine di dieci giorni dalla proposizione del ricorso. L'ordinanza è tempestiva se sia stata emanata entro il suddetto termine, indipendentemente dalla eventuale notificazione o comunicazione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

3. In caso di opposizione al sequestro, l'inutile decorso di dieci giorni, senza alcuna decisione da parte dell'autorità amministrativa, determina il venir meno della sua efficacia, salva restando l'applicabilità dell'autonoma sanzione pecuniaria o della confisca qualora ricorra una delle ipotesi previste dalla legge.

4. E' altresì in facoltà del proprietario o di altro avente titolo sulla cosa sequestrata di farne istanza di restituzione, previo pagamento delle eventuali spese di custodia, sempreché provi il suo diritto e non si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. In tal caso, non trovano applicazione il secondo ed il terzo periodo del comma 2.

5. Nei procedimenti di opposizione al sequestro e per la restituzione delle cose sequestrate gli interessati non hanno la facoltà di richiedere l'audizione personale. Il provvedimento di rigetto dell'opposizione al sequestro o dell'istanza di restituzione non sono impugnabili in sede giurisdizionale.

6. Qualora le cose sequestrate possano alterarsi, il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, fa menzione dell'alterabilità della merce nel verbale di sequestro e in quello di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.

7. L'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate è eseguita a cura degli agenti accertatori e/o dell'ufficio che le ha in custodia.

## **Articolo 9 Confisca**

1. L'autorità competente ha facoltà di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, e deve provvedervi per le cose che ne sono il prodotto, sempre che esse appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In tal caso, la confisca è applicata con il provvedimento che ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria.

2. La confisca è applicabile sino a quando i provvedimenti di cui al comma 1 non siano divenuti esecutivi. L'attuazione delle ordinanze di confisca è subordinata alle condizioni previste dal precedente periodo, che si intendono automaticamente inserite nel provvedimento.

## **Articolo 10 Devoluzione in beneficenza vendita e distruzione delle cose confiscate**

1. Quando il provvedimento di confisca diviene definitivo le cose confiscate, allorché si tratti di beni soggetti a rapida obsolescenza, possono essere devolute in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità socio-assistenziali, e comunque senza scopo di lucro, con i criteri di rotazione.
2. Qualora le cose confiscate non fossero devolute in beneficenza, sono vendute mediante pubblico incanto. Il prezzo della vendita non può essere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal Comune.
3. Se le merci confiscate siano deperibili, in cattivo stato di conservazione, contraffatte o non più idonee all'uso cui erano destinate sono distrutte. Dell'avvenuta distruzione è redatto apposito processo verbale.

## **Art. 11**

### **Contestazione e notificazione**

1. La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente dall'agente accertatore al trasgressore ovvero, nelle ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, a chi era tenuto alla sorveglianza, e all'eventuale obbligato in solido.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate al comma precedente, l'agente accertatore notifica gli estremi della violazione agli interessati; la notificazione deve essere effettuata rispettivamente nel termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica e di 360 (trecentosessanta) giorni ai residenti all'estero. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art.14 della legge n. 689/81.

## **Art. 12**

### **Pagamento in misura ridotta**

1. Quando ammesso, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa (pari al doppio del minimo, se più favorevole, o ad un terzo del massimo della sanzione edittale) deve avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del processo verbale; nel verbale vengono indicate le modalità per effettuare il pagamento in misura ridotta in favore dell'ente a cui spetta introitare le sanzioni per la violazione accertata.
2. Non è ammesso, in ogni caso, il pagamento in via breve delle sanzioni direttamente nelle mani dell'agente accertatore.
3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio.
4. In caso di mancato pagamento nei termini, l'organo accertatore provvede a rimettere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/81 all'ufficio a cui sono attribuite le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative.

## **Art. 13**

### **Memorie difensive**

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono presentare in carta libera scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione all'ufficio competente del Comune di Civitavecchia entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data della contestazione o notificazione della violazione così come previsto dalla legge 689/81 e ss.mm.ii.
2. Il trasgressore e gli altri soggetti obbligati in solido possono presentare in carta libera richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa comminata .

## **Art. 14**

### **Controdeduzioni dell'organo accertatore**

1. L'ufficio competente provvede a trasmettere copia degli scritti difensivi all'organo accertatore con richiesta di produrre le proprie controdeduzioni nel più breve tempo possibile.

2. In mancanza di risposta dell'organo accertatore, l'ufficio competente assumerà le proprie decisioni attenendosi agli atti esistenti.

3. La presentazione di controdeduzioni è richiamata nel provvedimento finale.

### **Art. 15** **Audizione personale**

1. Il Responsabile del Procedimento, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta convocandoli, almeno 5 (cinque) giorni prima, con avviso indicante il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. La convocazione avviene con raccomandata con avviso di ricevimento o fax o in via informatica se tale opzione sia stata indicata dall'istante negli scritti presentati.

2. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire anche tramite procuratore speciale informato sui fatti.

3. Dell'audizione personale è redatto apposito verbale che, in copia è consegnato ai soggetti intervenuti.

4. La mancata presentazione, senza addurre alcuna giustificazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.

### **Art. 16** **Competenze dell'ufficio sanzioni amministrative**

Il responsabile del procedimento dell'ufficio competente, provvede a:

- a) ricevere i rapporti ex art. 17 della legge n. 689/81 e ss.mm.ii di mancato pagamento in misura ridotta per i successivi adempimenti;
- b) registrare i rapporti, con i relativi verbali di accertamento, su registro per la formazione del relativo fascicolo;
- c) esaminare e verificare la regolarità formale dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze;
- d) ricevere ed esaminare gli scritti difensivi e documenti presentati nei termini;
- e) trasmettere la memoria difensiva all'organo accertatore affinché esprima le proprie controdeduzioni in merito;
- f) effettuare l'audizione personale del trasgressore e degli altri soggetti aventi diritto, se richiesta, e redigere relativo verbale;
- g) nei casi di particolare complessità, richiedere ulteriori eventuali pareri a organi interni e/o esterni in merito a varie problematiche poste dalla fattispecie esaminata;
- h) esaminare le controdeduzioni ed i pareri acquisiti;
- i) predisporre il provvedimento conclusivo della procedura sanzionatoria;
- j) comunicare a mezzo raccomandata A.R. l'ordinanza di archiviazione ai soggetti interessati ed inviare copia della medesima all'organo accertatore;

- k) notificare entro i termini previsti dalla legge n. 689/81 e ss.mm.ii l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione ai soggetti interessati nei modi previsti dalla legge;
- l) comunicare all'organo che ha trasmesso il verbale di accertamento copia dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento;
- m) istruire le istanze di rateizzazione e predisporre il provvedimento di autorizzazione;
- n) accertare l'avvenuto pagamento nei termini adottando i provvedimenti conseguenti in caso negativo;

#### **Art. 17**

#### **Comunicazioni con organi accertatori e con gli altri soggetti coinvolti nella procedura.**

1. Previo accordo con gli organi accertatori, lo scambio di corrispondenza e le comunicazioni inerenti tutte le attività indicate negli articoli precedenti possono avvenire anche in via informatica.
2. Le stesse modalità si seguono – ove possibile – anche nei rapporti con gli altri soggetti coinvolti nella procedura.

#### **Art. 18**

#### **Competenza ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione.**

1. Il Dirigente preposto all'ufficio è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione, conclusiva del procedimento sanzionatorio.

#### **Art. 19**

#### **Ordinanza di archiviazione**

1. L'ordinanza motivata di archiviazione viene emessa quando: viene riscontrato che nel verbale di accertamento:

- le generalità del trasgressore riportate sul verbale di accertamento non sono corrispondenti all'identità dello stesso;
- nel verbale di accertamento l'individuazione del trasgressore e dell'obbligato in solido risultano errati;
- la norma indicata non è corrispondente con la norma violata;
- nel verbale di accertamento non viene indicata l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi;
- dall'esame della documentazione e/o dall'esito dell'audizione appaiono fondate le obiezioni sollevate ed emerge la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido;
- il processo verbale di accertamento non è sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili.



2. L'ordinanza motivata di archiviazione è comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti indicati nel processo verbale.

## **Art. 20** **Ordinanza di ingiunzione**

1. Il Dirigente entro il termine di prescrizione quinquennale, ove ritenga fondato l'accertamento, emette a carico dell'autore della violazione e delle persone solidalmente obbligate ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento della somma determinata quale sanzione per la violazione, nonché delle spese di notifica e istruttoria.

2. Il provvedimento sanzionatorio fa menzione:

- a) dell'autorità dalla quale promana;
- b) della legge di cui fa applicazione;
- c) del compimento degli atti di accertamento della violazione e delle forme della contestazione dell'illecito;
- d) dei motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento; i motivi possono essere espressi in forma sintetica o ricavabili per relationem dal processo verbale di accertamento, o da altro atto facente parte del procedimento sanzionatorio;
- e) della determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
- f) dell'ammontare della sanzione e dell'entità e della specie delle spese di cui si ingiunge il contestuale pagamento;
- g) delle generalità dell'autore della violazione e degli eventuali responsabili in solido, o di chi sia comunque tenuto per legge al pagamento;
- h) dell'ufficio competente a ricevere il pagamento;
- i) del termine e dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso;
- l) di quant'altro sia richiesto dalle norme vigenti in materia

3. La notifica del provvedimento sanzionatorio deve essere effettuata a tutti coloro cui si ordina il pagamento con le forme di cui all'art. 14 della legge n.689/81.

## **Art. 21** **Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative**

1. Il Dirigente, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa, determina l'ammontare della stessa, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i.. A tal fine:

- a) la “gravità della violazione”** è desunta dall'entità e dall'intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito;
- b) l' “opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito”** va inteso come condotta tenuta dal trasgressore successivamente alla commissione dell'illecito;
- c) la “personalità del trasgressore”** è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico;
- d) le “condizioni economiche”** sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

2. Il Dirigente determina l'ammontare delle sanzioni amministrative seguendo di norma i seguenti criteri:

**a)** se non vi sono scritti difensivi e se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma dovuta per il pagamento in misura ridotta ;

**b)** se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma, oppure si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, in assenza di reiterazione, si applica una sanzione pari al minimo edittale;

**c)** qualora sussista una prima reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri di cui all'art. 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii, si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorata del 25%, mentre nel caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorata del 50% ;

**d)** se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo si applica una sanzione pari al massimo edittale.

3. Per le violazioni amministrative per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta, la determinazione dell'ammontare della sanzione nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento è stabilita tenendo conto della gravità della violazione e secondo i seguenti criteri:

**a)** se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata;

**b)** se dagli scritti difensivi presentati e/o dalla documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, ovvero la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a giurisprudenza discordante sulla portata applicativa della norma, oppure si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, in assenza di reiterazione, si applica una sanzione pari al minimo edittale;

**c)** se non vi sono scritti difensivi e se non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi, si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata;

**d)** qualora sussista reiterazione dell'illecito si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata maggiorata del 50%;

**e)** se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo si applica una sanzione pari al massimo edittale.

## **Art. 22**

### **Entità delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze Comunali**

1. Per le violazioni previste dai Regolamenti comunali ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione pecuniaria stabilita

dalla legge, si applica una sanzione pecuniaria con l'individuazione nel limite minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) e nel limite massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).

2. Per le violazioni delle ordinanze Sindacali ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., salvo che il fatto non sia già sanzionato da disposizioni speciali, si applica la stessa sanzione amministrativa pecuniaria stabilita al precedente comma 1.

### **Art. 23**

#### **Criteria per la concessione del pagamento rateale delle sanzioni amministrative**

1. Ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981, il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere – in carta libera - all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione con rate mensili da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 30 (trenta). Tale richiesta, può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81. La richiesta non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

2. Il Dirigente, ove ricorrano le condizioni di cui sopra, può accogliere l'istanza attenendosi a quanto disposto dai seguenti commi.

3. Fatte salve situazioni particolarmente gravi debitamente documentate – la rateizzazione non può essere concessa per sanzioni il cui importo sia inferiore ad euro 200,00 (duecento/00).

4. In ogni caso ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,50 (quindici/50). L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.

5. Per “condizioni economiche disagiate” si intendono situazioni economiche e patrimoniali nelle quali il pagamento della sanzione in un'unica soluzione inciderebbe con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente.

6. La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti, sotto la propria responsabilità, le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.

7. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione nel caso in cui la richiesta di rateizzazione perviene prima della sua emissione; se la richiesta perviene dopo l'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione, il Dirigente dispone con apposita determinazione che la sanzione venga pagata in rate mensili specificandone le modalità ed i termini.

8. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti avvertendolo che, ove non provveda, è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

### **Art. 24**

#### **Impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione**

1. Esclusivamente contro l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 (Giudice di Pace o Tribunale), entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

2. L'efficacia del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. n. 150/2011.

**Art. 25**  
**Giudizio di opposizione**

1. Il giudizio di opposizione si svolge secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011, nonché secondo le norme del codice di procedura civile.
2. Il Comune di Civitavecchia si costituisce in giudizio tramite l'Avvocatura Comunale.

**Art. 26**  
**Iscrizione a ruolo delle somme dovute**

1. Decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione senza che sia stato presentato ricorso a seguito del quale il giudice abbia anche disposto la sospensione della suddetta ordinanza, il Dirigente/Responsabile, qualora verifichi il mancato pagamento della sanzione, procede alla riscossione coattiva nei modi di legge.

**Art. 27**  
**Sanzioni accessorie**

1. Le sanzioni accessorie sono normalmente applicate con l'ordinanza- ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 20 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

**Art. 28**  
**Trasparenza e pubblicità**

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Civitavecchia, con la modulistica utile per la presentazione delle istanze e delle memorie difensive nello stesso contemplate.

**Art. 29**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e al D.lgs. n. 150/2011.
2. Eventuali modifiche disposte con atti legislativi aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

